

Verbale di Assemblea Straordinaria



In data 13/01/2023, alle ore 16,00 si è riunita presso la sede sita in via Pirandello snc Benevento, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Voltaire Mediazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
2. Rinnovo cariche sociali - Elezione del Consiglio Direttivo
3. Elezione del Revisore dei conti
4. Varie ed eventuali

Il Presidente dell'Associazione, *Dott. Campi Giuseppe*, constatato che sono presenti n. 7 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci come di seguito elencati:

1. Dott. Campi Giuseppe nato a Benevento il 05/07/1940 ed ivi residente alla Via L. Pirandello 16
2. Sig.ra Napolitano Elisabetta nata a Benevento il 09/01/1951 ed ivi residente alla Via Pirandello 16
3. Dott. Fiore Carmine nato a Benevento il 03/07/1963 ed ivi residente alla via P. Capilongo 30
4. Avv. Anna Fucci nata a Benevento il 15/07/1961 ed ivi residente alla via P. Capilongo 30
5. Dott.ssa Iannace Esterina nata a Benevento il 20/09/1981 ed ivi residente alla via Calandra 35
6. Avv. Esther Leo nata a Benevento il 28/06/1967 ed ivi residente alla via Raguzzini n. 1
7. Avv. Angela De Nisco nata a Benevento il 23/07/1970 ed ivi residente alla via Raoul Follerau 28

dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Napolitano Elisabetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione di emendamenti allo Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma al Codice del Terzo Settore Dlgs 117/2017.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria, al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma al Codice del Terzo settore Dlgs 117/2017.

Egli fa presente inoltre che la modifica è necessaria per richiedere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti le modifiche da apportare allo Statuto vigente.

Il Presidente continua affermando che lo Statuto deve essere aggiornato inserendo le nuove disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura delle modifiche da inserire nello Statuto di cui si allega copia.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) la modifica dello Statuto.

L'assemblea ha votato all'unanimità l'approvazione della modifica dello Statuto.

Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda il Rinnovo cariche sociali - Elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) la nomina del consiglio direttivo.

Il Presidente informa i presenti che bisogna nominare il consiglio direttivo composto da 3 soci:

L'assemblea ha votato all'unanimità la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e il rinnovo e la nomina delle cariche sociali nelle persone di:

1. Dott. Campi Giuseppe nato a Benevento il 05/07/1940 ed ivi residente alla Via L. Pirandello 16 C. F. CMPGPP40L05A783Y eletto per alzata di mano a Presidente
2. Sig.ra Napolitano Elisabetta nata a Benevento il 09/01/1951 ed ivi residente alla Via L. Pirandello 16 C.F. NPLLT51A49A783L eletta per alzata di mano a Vice-Presidente
3. Avv. Anna Fucci nata a Benevento il 15/07/1961 ed ivi residente alla via P. Capilongo,30 C.F. FCCNNA61L55A783T eletta per alzata di mano a consigliere.

Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la nomina del revisore dei conti:

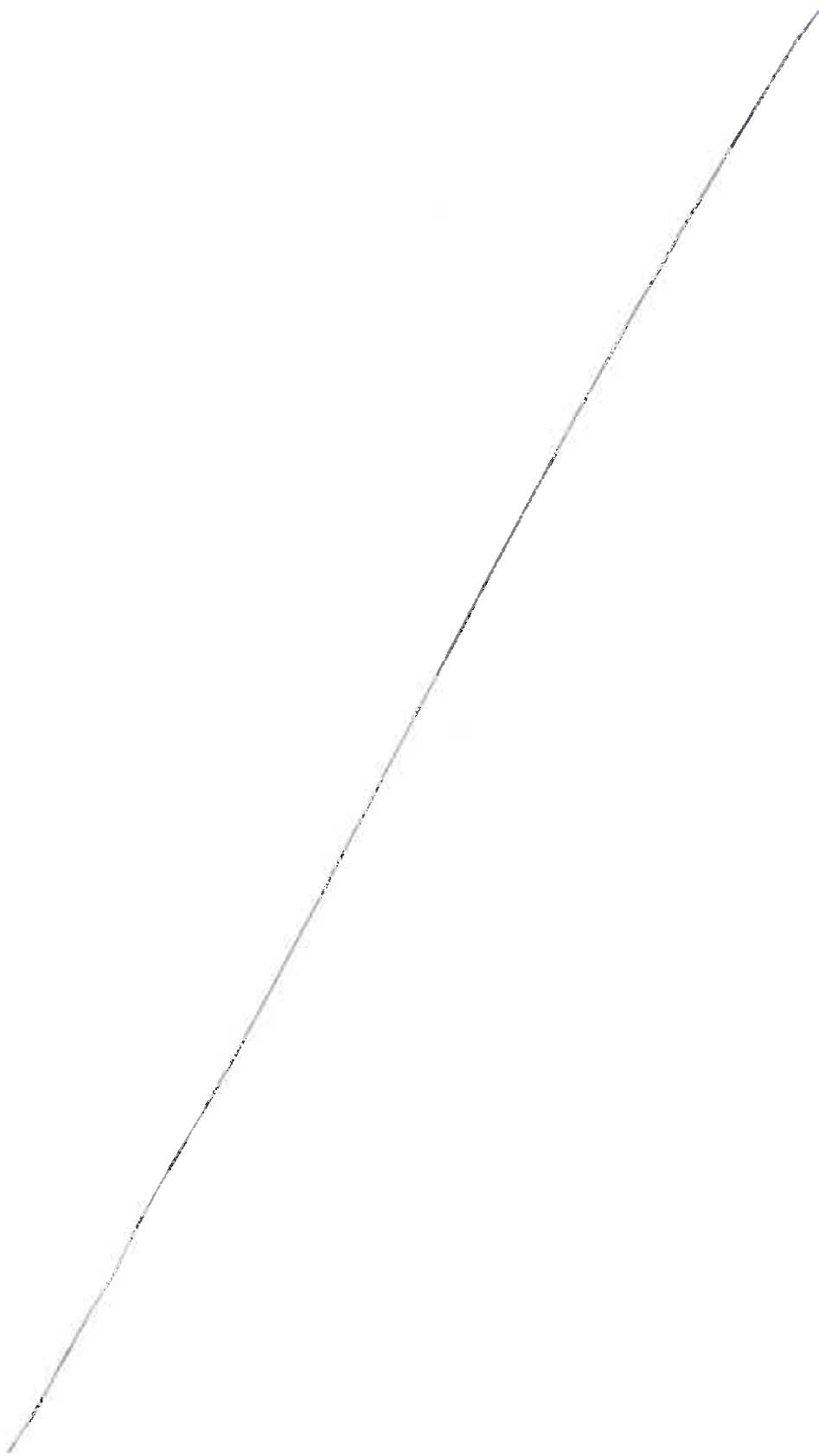
L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) la nomina del Revisore dei conti.

Viene nominato il Dott. Vittorio Campi nato a Benevento il 05/06/1978 ed ivi residente in via L. Pirandello 16.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare la modifica allo statuto, la nomina del consiglio direttivo e la nomina del revisore dei conti.

Lo Statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi su cui deliberare, l'assemblea approva all'unanimità.



Il presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,00.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Dott. Campi Giuseppe

Sig.ra Napolitano Elisabetta

Campi Giuseppe

Napolitano Elisabetta

I soci presenti:

Anna Fucci (consigliere)ch

Fucci Anna

Fiore Carmine

Fiore Carmine

De Nisco Angela

De Nisco Angela

Esther Leo

Leo Esther

Iannace Esterina

Iannace Esterina







STATUTO

DENOMINAZIONE

- 1- E' costituita, ai sensi degli art. 14 e segg. Del Codice Civile, nonché in conformità alle prescrizioni di cui al disposto delle statuizioni contenute nell'35 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 -Codice del Terzo settore- , che ha attuato la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n.106, un'associazione di promozione sociale denominata " ASSOCIAZIONE VOLTAIRE MDEDIAZIONE-APS"
- 2- L'acronimo APS o la locuzione "Associazione Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
- 3- L'associazione ha sede legale in VIA L. PIRANDELLO snc- 82100 BENEVENTO. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.
- 4- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

SCOPO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civilistiche, di solidarietà e di utilità sociale, non persegue fini di lucro, opera nel settore culturale e si occupa di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità locale attraverso l'effettuazione di ricerche, di studi e di formazione.

L'Associazione, in diretta colleganza con quanto sopra enunciato, si prefigge di svolgere e di promuovere, in via prevalente, le attività di interesse generale di seguito elencate:

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
2. Lo scopo che si propone di raggiungere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:
 - 1- interventi e servizi sociali
 - 2- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 3- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - 4- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
 - 5- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - 6-accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - 7- promuovere la cultura della mediazione familiare quale mezzo di composizione dei conflitti
3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 1. Attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva dell'intermediazione ossia dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della





progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo, previa preventiva autorizzazione come previsto dalla normativa di riferimento.

2. Attività di formazione professionale;
3. Segretariato Sociale (es. apertura di sportelli per segretariato anche presso enti pubblici e/o privati);
4. Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, work-shop, proiezioni di documentari, corsi di informatica di base e informatica specialistica -professionale;
5. Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di portali web informativi, realizzazione di presentazioni multimediali, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
6. Attività di recupero scolastico primario e secondario, nonché attività ludiche e ricreative, presso Scuole Pubbliche e private, attraverso anche attività di sostegno scolastico ad alunni svantaggiati e che necessitano di supporto didattico durante le ore extra scolastiche;
7. Servizi di assistenza ed accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ed asilo politico;
8. Attività di scambi culturali giovanili, training, coordinamento, ospitalità e invio di volontari del Servizio di volontariato europeo, eventi per la comunità locale con diversi temi.
9. Attività di primo orientamento, informazione, intermediazione ed accompagnamento nell'accesso alla rete dei servizi per l'impiego e l'autoimpiego, sociali, sanitari, dell'istruzione, di consulenza tecnica specialistica, corsi di alfabetizzazione e formazione, pratiche burocratiche e traduzioni, attività di formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura dell'integrazione.
10. Attività di accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale di informazione sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso, di monitoraggio sociale, in collaborazione con i servizi e con le forze sociali del territorio e di potenziamento della connessione ed integrazione tra i servizi e le risorse territoriali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio;
11. Attività e manifestazioni culturali ed artistiche, raduni, spettacoli, concerti, convegni, viaggi ed ogni altra attività per la creatività ed il tempo libero;
12. Spettacoli e musical, tavole rotonde, seminari, corsi di canto, di musica, di ballo, di recitazione e conferenze sullo sviluppo della ricerca e della sperimentazione del linguaggio e dei modi espressivi delle varie arti.
13. Iniziative multimediali, mostre, convegni, congressi, seminari, dibattiti, corsi di insegnamento, manifestazioni, produzioni editoriali e musicali anche proprie, finalizzate alla valorizzazione della storia, della tradizione e di forme dialettali.
14. Gestire strutture e locali di vario genere, propri o di terzi, dove svolgere l'attività istituzionale al fine di favorire l'aggregazione giovanile.
15. Gestire strutture e locali di vario genere, proprio o di terzi, adibendoli a centri sociali, ostelli della gioventù, case per anziani, minori, persone con particolari disagi fisici e psichici.
16. Attività di comunicazione istituzionale e marketing per enti pubblici, privati ed associazioni.
17. Attività di sostegno genitoriale: seminari, workshop, simposi, siti web, articoli, libri e video per genitori ed educatori
18. Attività di mediazione familiare nei diversi contesti
19. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
20. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
21. L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.



L'associazione si prefigge inoltre di svolgere e di promuovere le attività di interesse generale di seguito elencate:

1. L'organizzazione e la gestione di arbitrati sia rituali che irrituali, nonché di conciliazioni;

La costituzione della rappresentanza di tutti coloro che si dedicano o che si vogliono dedicare all'attività arbitrale e conciliativa;

La promozione, in via autonoma o in collaborazione di tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell'arbitrato e della conciliazione in Italia e nel Mondo;

La stipulazione di pattuizione di carattere generale interessanti l'arbitrato e la conciliazione o altre alternative "dispute resolution" (a.d.r.), in particolare, la rappresentanza sindacale della categoria, stipulando i relativi accordi e i contratti arbitrali e conciliativi;

L'organizzazione di servizio e di corti di arbitrati e camere di conciliazione;

L'effettuazione e la promozione, anche in collegamento con le altre istituzioni, di pubblicazioni, studi e convegni interessati all'arbitrato e alla conciliazione;

Lo svolgimento di ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità;

La promozione della cultura negoziale e, in particolare, della conciliazione dell'arbitrato e della mediazione come metodi e strumenti prioritari di risoluzione dei conflitti, nonché lo sviluppo, anche normativo, della figura professionale del conciliatore mediatore (di seguito univocamente chiamato, ai soli fini del presente statuto "conciliatore"). La conciliazione e la mediazione (di seguito univocamente chiamato, ai soli fini del presente statuto "conciliazione") rappresentano metodi di risoluzione alternativa e volontaria dei conflitti, attraverso i quali due (o più) parti in lite cercano di riattivare fra di loro una costruttiva ed efficace comunicazione al fine di raggiungere un accordo, anche creativo e non basato esclusivamente sugli elementi del conflitto iniziale, che risolva il conflitto stesso in modo soddisfacente per entrambi le parti, preservando, ove possibile, buoni rapporti anche per l'avvenire. Il tentativo è condotto con l'aiuto e l'assistenza di un terzo soggetto imparziale, il conciliatore. Ai fini del presente statuto viene definito conciliatore un terzo soggetto, imparziale, indipendente e neutrale, che assiste le parti, facilita l'attivazione di una costruttiva e le aiuta a raggiungere un accordo pienamente condiviso e soddisfacente per entrambe. Il conciliatore non pronuncia sentenze né giudizi, egli neppure fornisce valutazioni sull'esito del conflitto a meno che non ne venga richiesto, in una situazione di stallo negoziale, da tutte le parti nei casi previsti dalla legge o da specifici regolamenti; se le parti lo richiedono, il conciliatore formula una proposta di accordo ovvero pone in essere quanto la normativa di tempo in tempo affiderà ai suoi compiti.

La conciliazione può assumere diversi aspetti a seconda del particolare contesto in cui viene svolta. Ai fini del presente statuto vengono considerate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le conciliazioni in materia civile, commerciale, societaria, fiscale, familiare, sanitaria, sociale, territoriale, interculturale, scolastica, penale ed ambientale. L'associazione, direttamente o attraverso organismi ed enti accreditati amanti della conciliazione e dell'arbitrato, può promuovere dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, manifestazioni, studi, ricerche, costruire scuole ed ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, enti ed istituzioni di carattere pubblico e privato, università e scuole comprese.

L'associazione si richiama espressamente, nella propria ispirazione ideale e nella condotta operativa, ai seguenti principi:

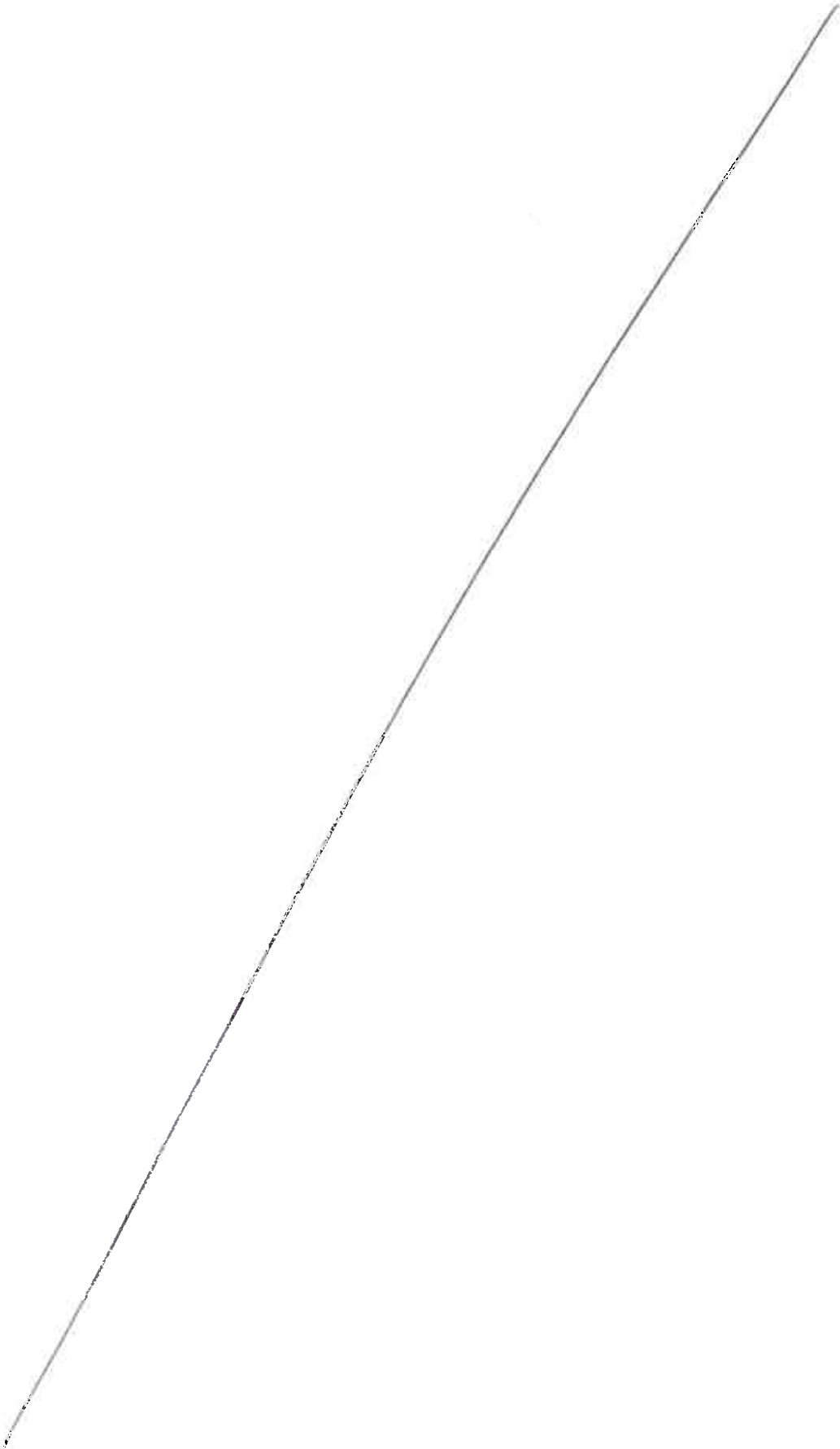
Primato della cultura, del dialogo e del confronto rispetto a quella della lite;

Rispetto della persona umana e della sua capacità di autodeterminarsi;

Compatibilità della cultura del bene comune e della solidarietà con la tutela dell'interesse e del benessere individuale;

Per il raggiungimento di tali fini, l'associazione si propone di realizzare:

- 1) Attività culturali, settoriali e territoriali: dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde, workshop, per proprio conto, per conto di terzi, o tramite terzi;
- 2) Studi e ricerche settoriali e territoriali, per proprio conto, per conto di terzi o tramite terzi;
- 3) Corsi di formazione continua, per disoccupati, inoccupati, e occupati, per diplomati e laureati, per tutti i settori produttivi, per i servizi, per la Pubblica amministrazione, per proprio conto, per conto di terzi o tramite terzi, il tutto ai sensi del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28



Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione promuove e attua nell'ambito degli ordinamenti comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali, per proprio conto, per conto di terzi, o tramite terzi, ogni iniziativa considerata idonea.

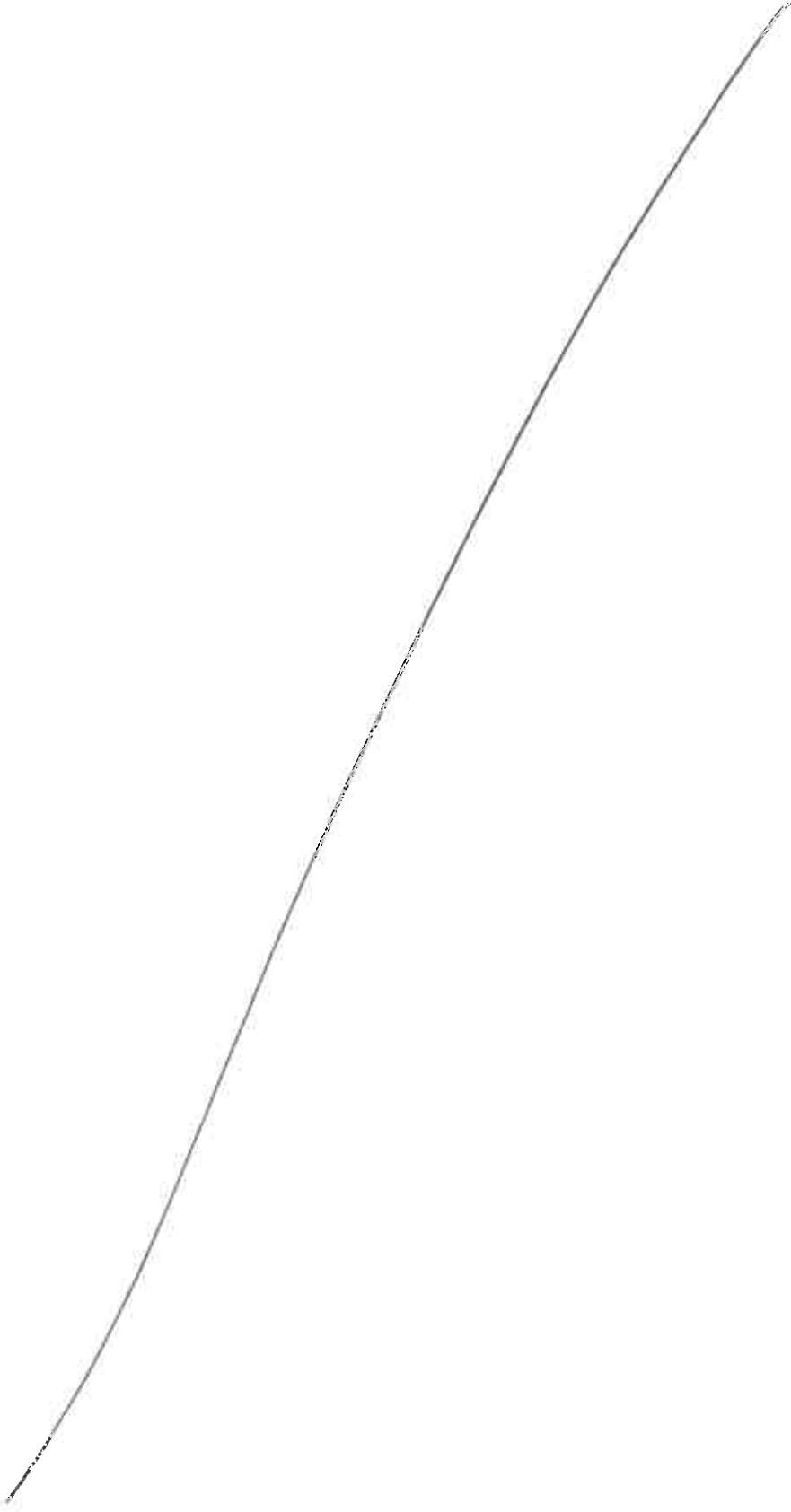
In particolare:

- a) Promuove dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde, workshop ed ogni altra simile iniziativa sui problemi legati allo sviluppo del territorio o dei settori produttivi e dei servizi connessi;
- b) Svolge studi, indagini e ricerche sia settoriali che territoriali, comunque legate alle politiche di sviluppo;
- c) istituisce e gestisce sia presso i propri centri, sia presso centri aziendali o presso altra sede idonea a:
 - corsi, anche a regime convittuale, diretti alla qualificazione, alla specializzazione, al perfezionamento, all'aggiornamento ed alla promozione dei lavoratori del settore (formazione continua), nonché corsi per lavoratori disoccupati, in applicazione della legge 29/04/1943 n. 264 e s.m.e/o integrazioni;
 - corsi di istruzione complementare a norma della disciplina dell'apprendistato e successive norme;
 - corsi diversi da quelli precedenti che siano comunque diretti al conseguimento delle finalità previste nel presente articolo;
 - corsi per emigrati ed immigrati;
 - corsi finalizzati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal fondo Sociale Europeo o da Fondi Professionali, dallo Stato, dalle Regioni, dalla Provincia e dai Comuni;
 - corsi finanziati e regolamentati dalla legge quadro sulla formazione professionale, la legge 845 del 21/12/1978 e s.m. e/o integrazioni;
 - corsi autofinanziati;
 - corsi di formazione musicale, artistica, culturale ed umana, nonché per la promozione e la diffusione di tale lavoro di formazione, che si estenderà attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici in cui il coro sarà chiamato ad operare. L'Associazione, oltre che nel settore della musica corale, potrà articolare la propria attività anche in altri contesti culturali che l'organo di gestione riterrà opportuni;
 - corsi di specializzazione per le attività forensi;
 - corsi per la Pubblica amministrazione e per il personale scolastico;
 - promuove e realizza centri di servizi culturali ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione della cultura popolare e della cultura dello sviluppo;
 - promuove e favorisce l'istituzione ed il funzionamento di laboratori-scuola;
 - istituisce e gestisce, presso sedi idonee, corsi per la preparazione, per il perfezionamento e per l'aggiornamento tecnico-didattico dei formatori;

L'associazione può svolgere le sue attività con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni:

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.



Entrate - 2



Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'APS.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.
6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

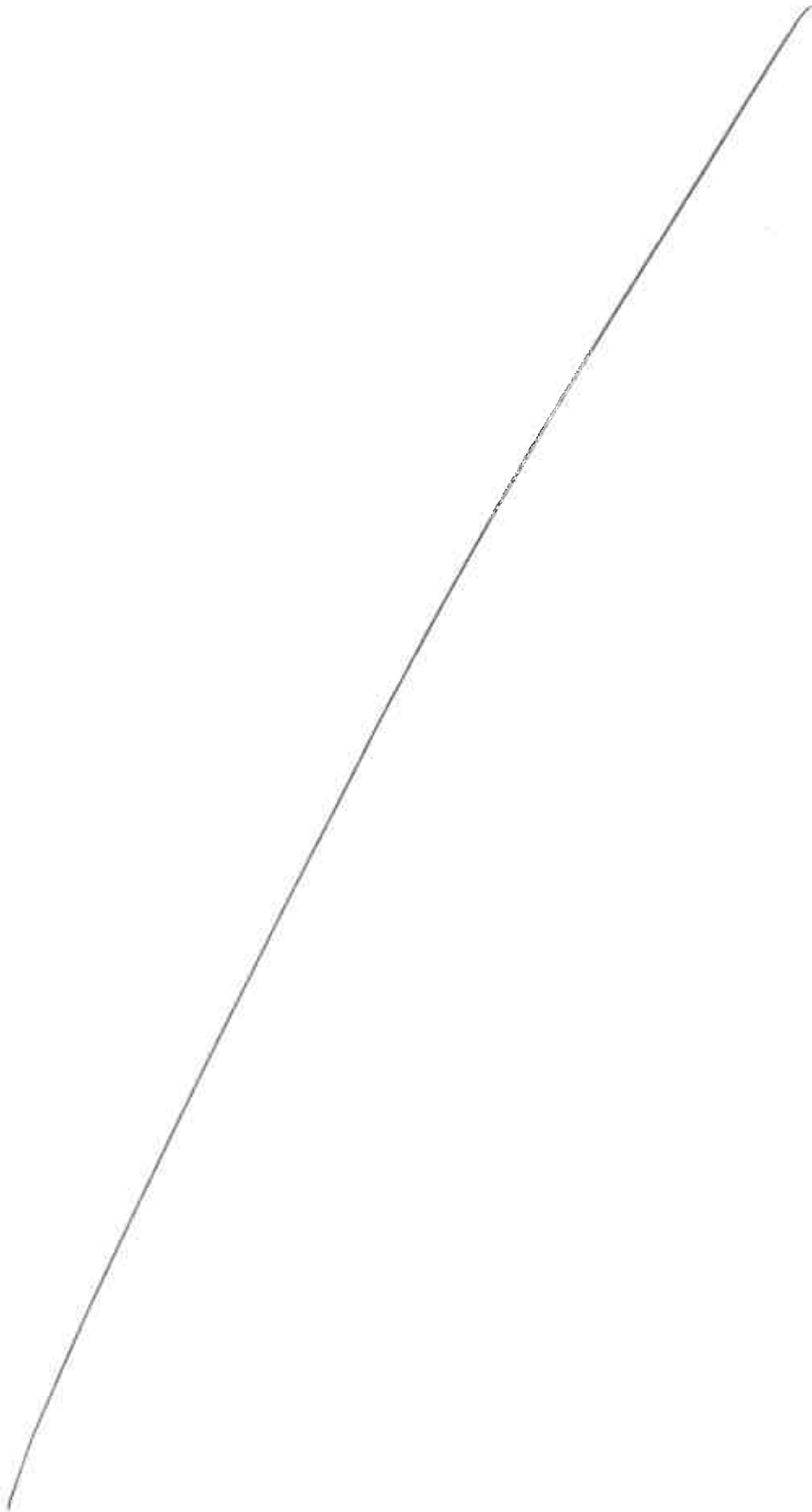
Qualità del socio

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
- b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, secondo quanto previsto dalla norma
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



se - Direzione

Quota associativa

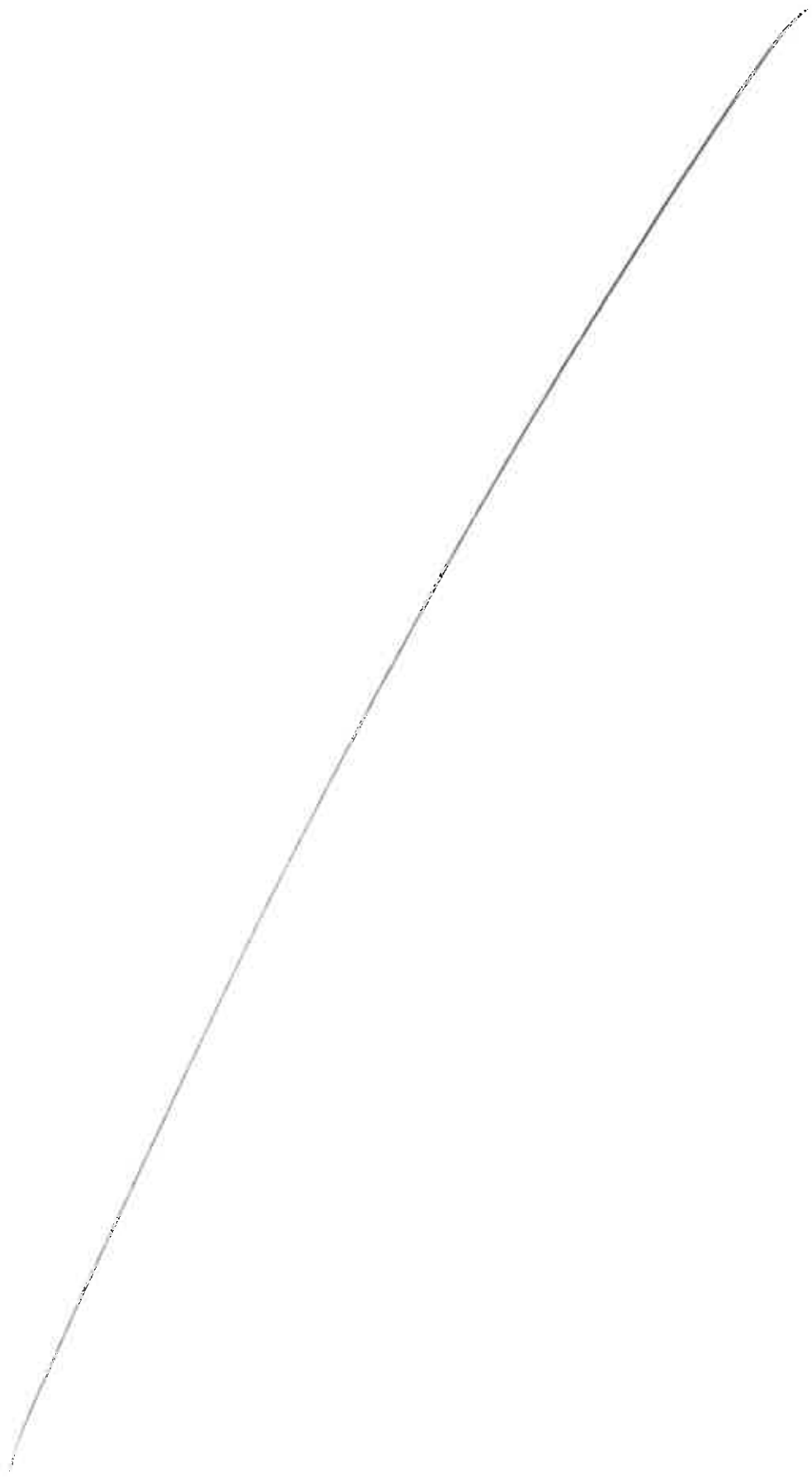
1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.
2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale sia per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.
3. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli iscritti all' Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:
 - I) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
 - II) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
 - III) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;
 - IV) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;
2. L' Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo.
 - e) Organo di revisione.



Entrate - Direzione
Finanze

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

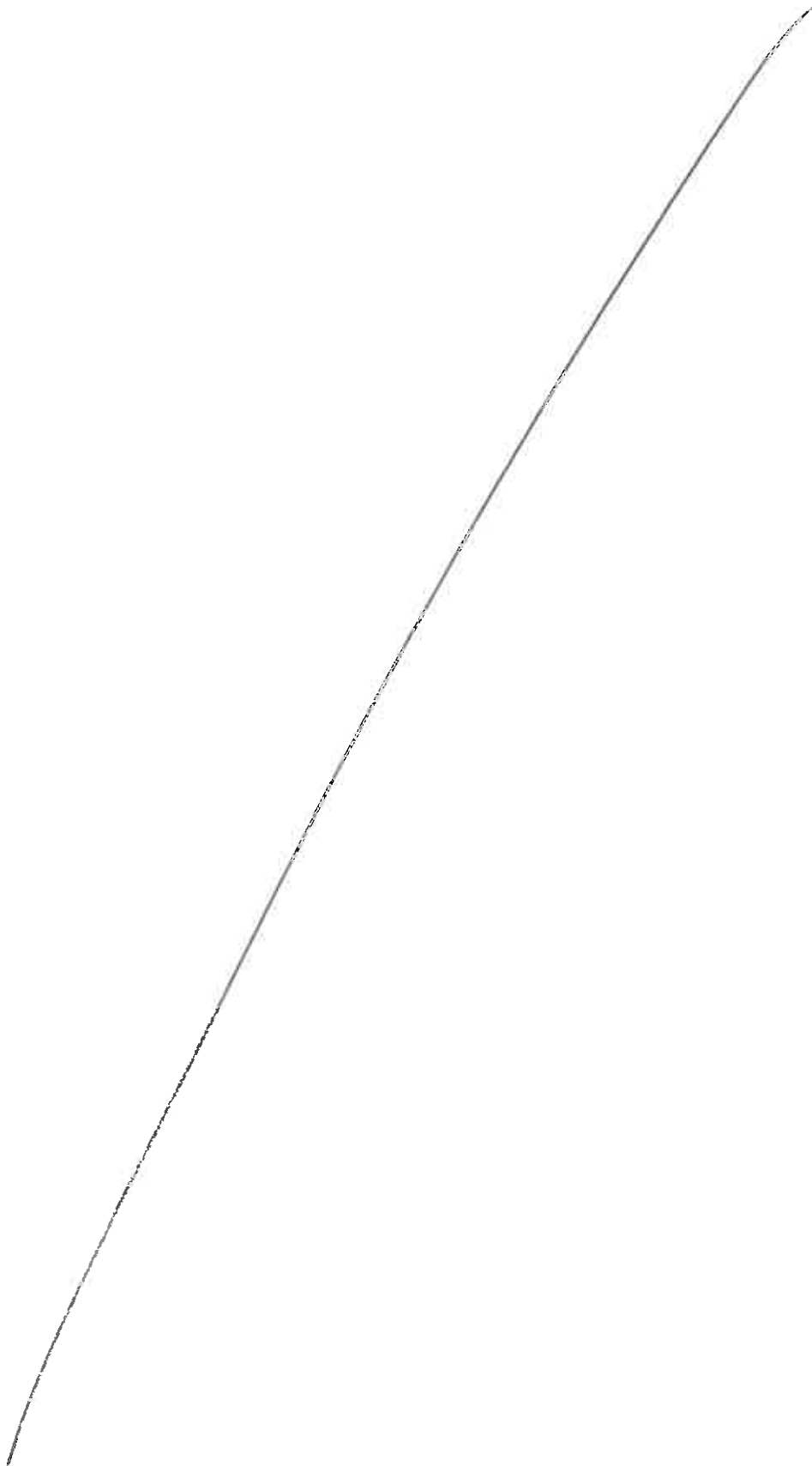
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Ciascun socio *può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento (art. 24 co. 3 C.T.S.)*
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'associazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.



Strada - Direzione

2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.

4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Struttura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dallo stesso Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di tre componenti. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

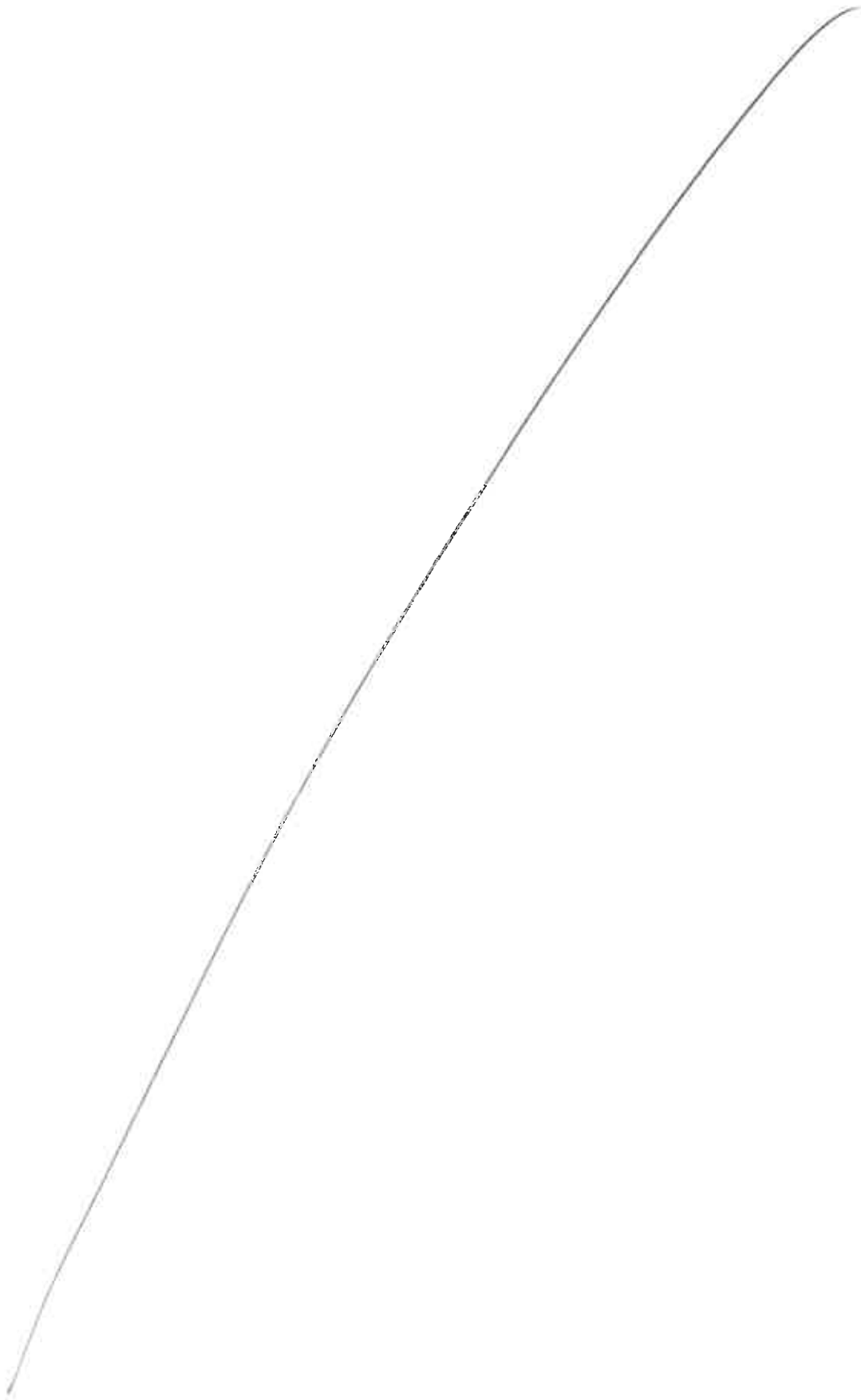
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate



Entrate - Direzione

dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

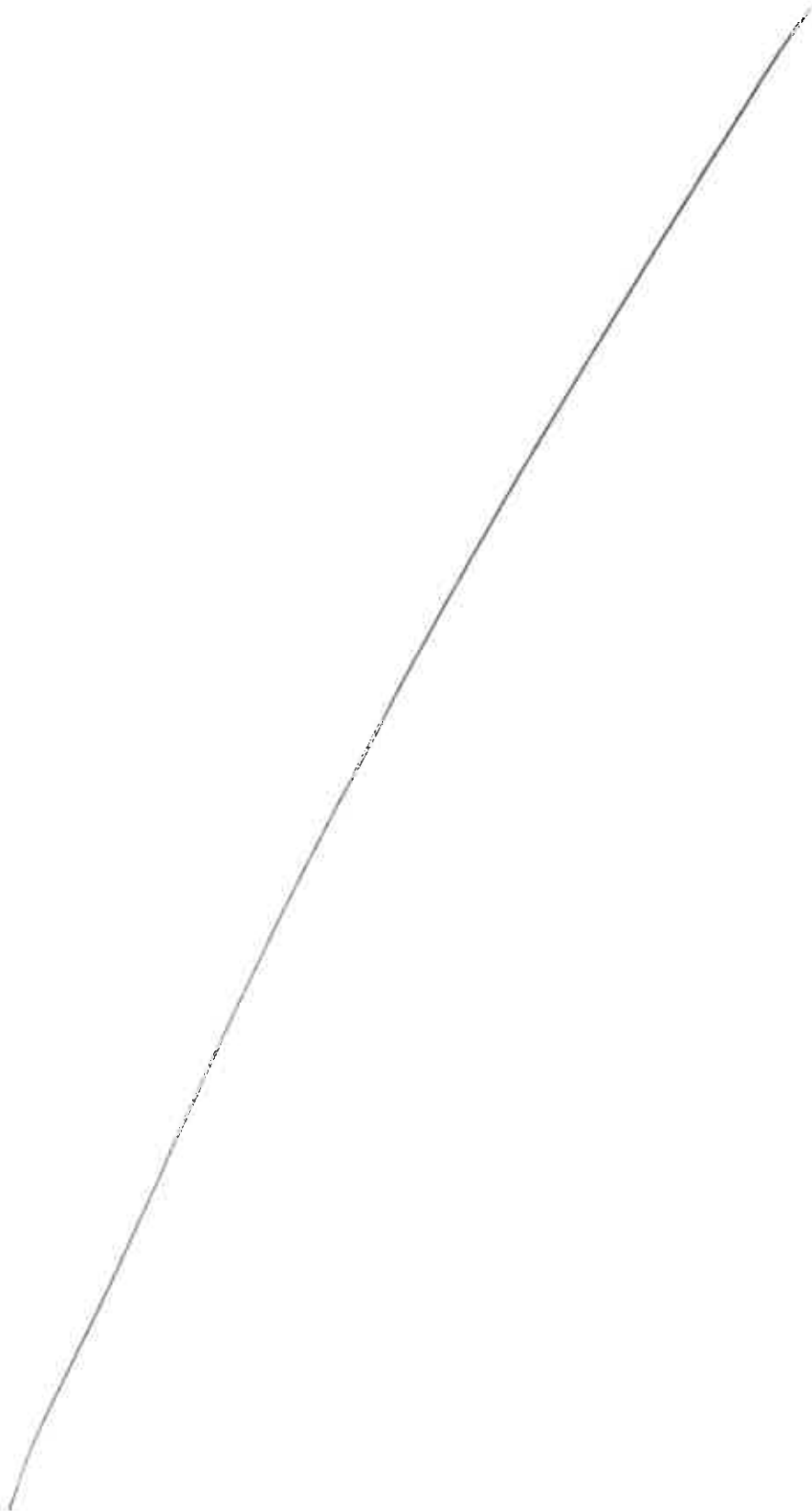
Organo di controllo

1. E' nominato l'organo di controllo nel caso in cui si verifichino i casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
3. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Patrimonio e finanza



1. Il patrimonio dell'associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) quote associative;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- h) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

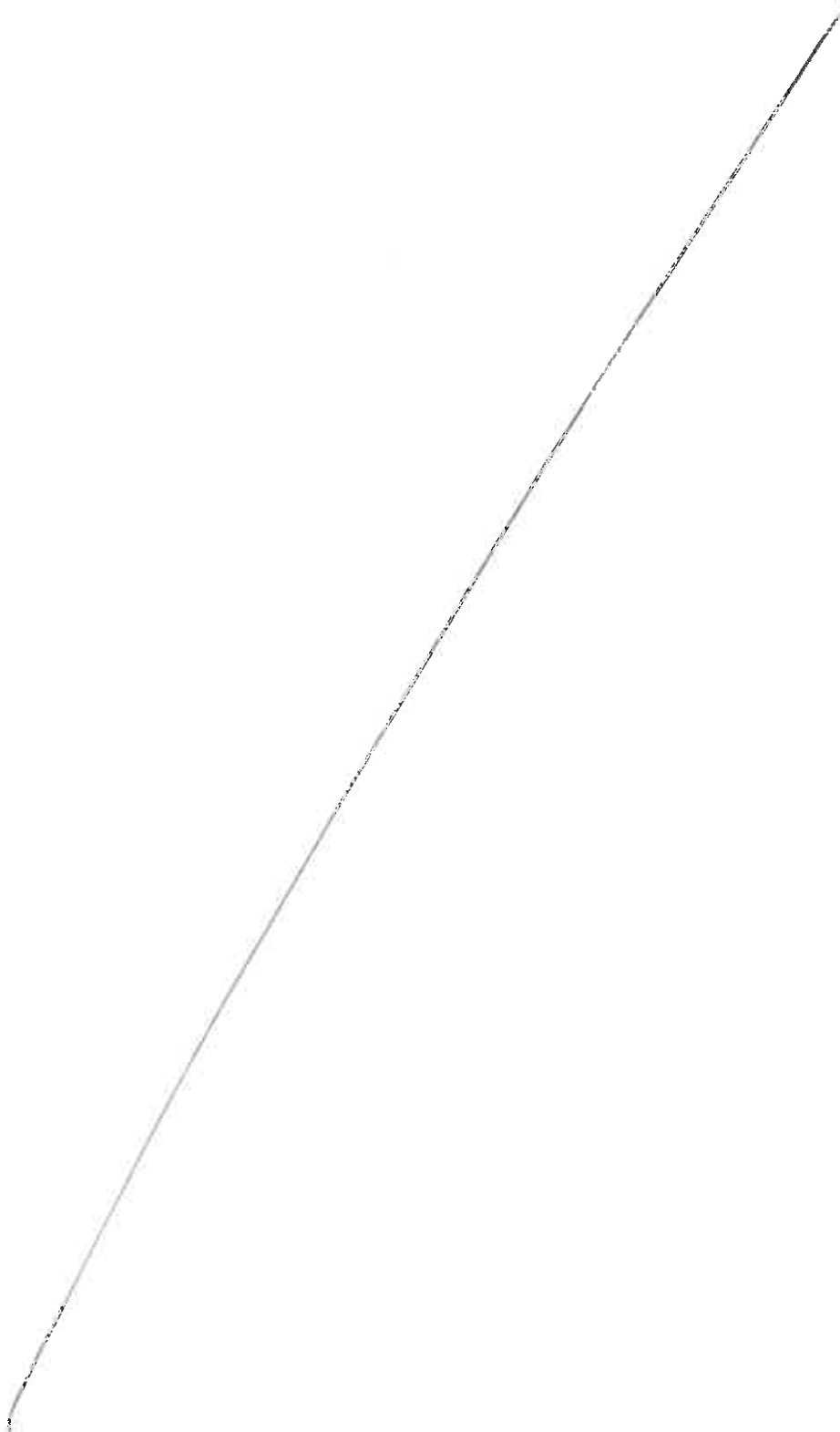
1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Bilancio sociale

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'associazione deve:
 - a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.
 - b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.

Libri

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;



- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Volontari

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.
4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

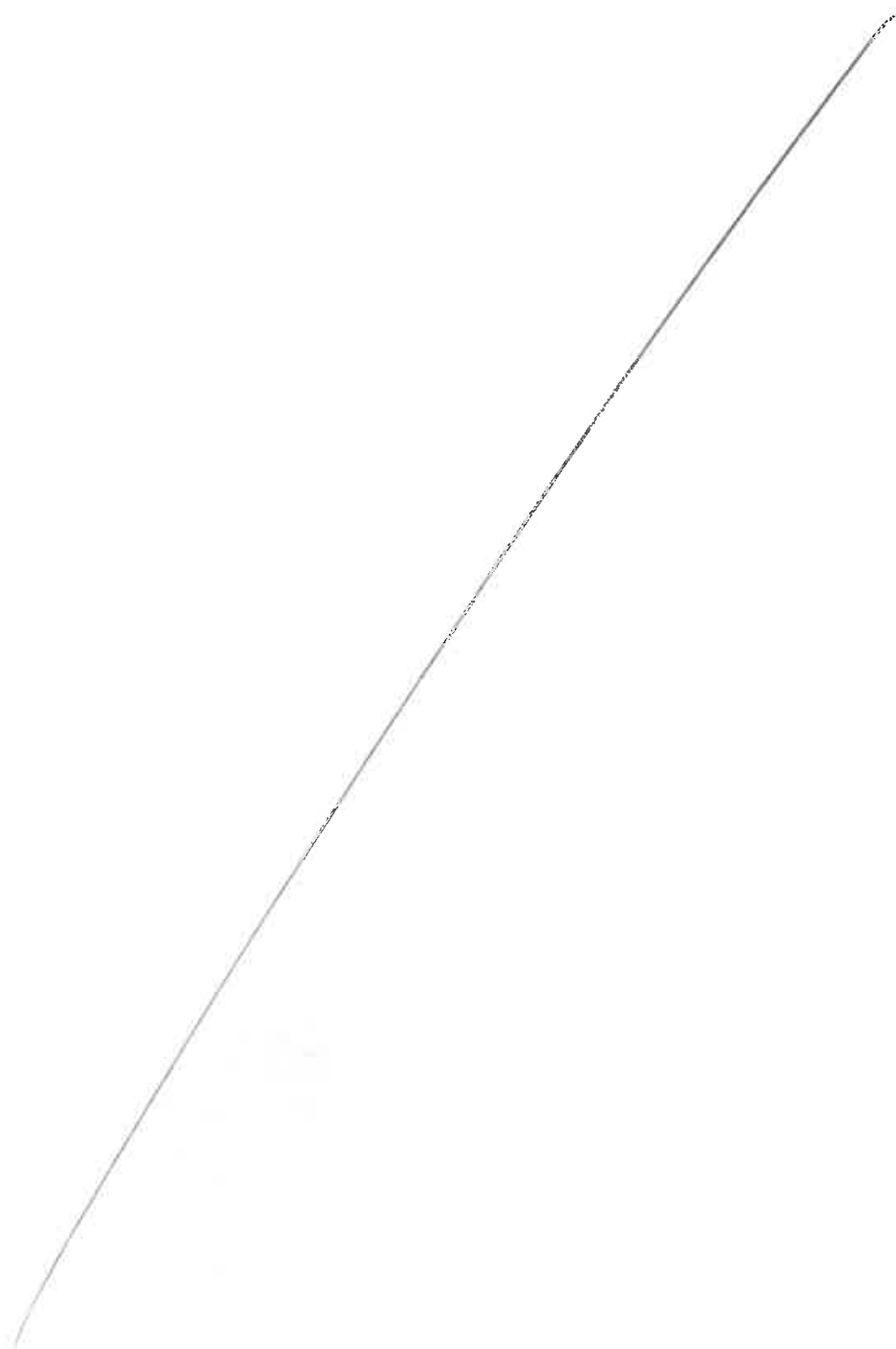
1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, located in the bottom left corner of the page.]



Scade il 05/07/2026

Diritti seg. 0,00
c.i. 5,16

AX1964007

425 - OCT ROMA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

CAMPI GIUSEPPE

05/07/1940

ESN-MIN SALUTE - 500001

11/03/2025

80380001500302605040

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BENEVENTO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX1964007

DI CAMPI GIUSEPPE

Cognome CAMPI

Nome GIUSEPPE

nato il 05/07/1940

(alto 684 p. l. SA 1940.)

a BENEVENTO (BN)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza BENEVENTO

Via LUIGI PIRANDELLI N. 16

Stato civile CONIUGATO

Professione FOT. COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,78

Capelli BRIZZOLATI

Occhi AZZURRI

Segni particolari FORNITO DI OCCHIALI

Firma del titolare

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

29/07/2015

BENEVENTO

TESSERA SANITARIA

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA

Cognome CAMPI

Nome GIUSEPPE

Codice fiscale CMGP40105A783Y

Sesso M

Luogo di nascita BENEVENTO

Provincia BN

Data di nascita 05/07/1940

Data di scadenza 11/03/2025

